



PROVINCIA DI RAVENNA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI e DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
ARTICOLO 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 2 - LIMITI ALLA POTESTÀ REGOLAMENTARE	3
TITOLO II - ENTRATE PROVINCIALI	3
ARTICOLO 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE	3
ARTICOLO 4 - REGOLAMENTI PER TIPOLOGIE DI ENTRATE	4
ARTICOLO 5 - ALIQUOTE E TARiffe	4
ARTICOLO 6 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	4
TITOLO III - TUTELA DEL CONTRIBUENTE.....	4
ARTICOLO 7 - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE NORME TRIBUTARIE	4
ARTICOLO 8 - EFFICACIA TEMPORALE DELLE NORME TRIBUTARIE.....	5
ARTICOLO 9 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE ED INFORMAZIONE	5
ARTICOLO 10 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.....	5
ARTICOLO 11 - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	6
TITOLO IV – PROCEDURE DI RISCOSSIONE	6
ARTICOLO 12 - RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	6
ARTICOLO 13 - SCADENZE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.....	7
ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI VERSAMENTO	7
ARTICOLO 15 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO.....	8
ARTICOLO 16 - POTERI ISPETTIVI.....	8
TITOLO V - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	9
ARTICOLO 17 - LA RISCOSSIONE POTENZIATA.....	9
ARTICOLO 18 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	9
ARTICOLO 19 - INTERESSI MORATORI.....	10
ARTICOLO 20 - COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA.....	10
ARTICOLO 21 - RISTORO DELLE SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	10
ARTICOLO 22 - DILAZIONI E RATEIZZAZIONI.....	10
ARTICOLO 23 - DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI ED ESONERO DALLE PROCEDURE	11
TITOLO VI - STRUMENTI DEFLATTIVI E ATTIVITÀ CONTENZIOSA	11
ARTICOLO 24 - AUTOTUTELA	11
ARTICOLO 25 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	12
ARTICOLO 26 - SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO	12
ARTICOLO 27 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI	12
ARTICOLO 28 - TUTELA GIUDIZIARIA	12
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	13
ARTICOLO 29 - CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE.....	13
ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI FINALI	13

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, concernenti la potestà regolamentare generale delle province in materia tributaria.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di contabilità per quanto non già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e di quella tributaria in particolare, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, nel rispetto dei principi stabiliti con la legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e successive modificazioni.
4. La riscossione delle entrate tributarie provinciali, fatta salva la gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le cui norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato, dall'art.1, commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, in base all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente Regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

TITOLO II

ENTRATE PROVINCIALI

Articolo 3

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle di seguito elencate:
 - a) tributi propri relativi al trasporto su gomma, costituiti in particolare dall'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e dall'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC AUTO);
 - b) altri tributi propri derivati, riconosciuti alle province dalla legislazione vigente.
Tra questi si ricorda:
 - Addizionale provinciale su T.A.R.I (tassa sui rifiuti - art. 1, co. 639 e ss., Legge 27 dicembre 2013, n. 147)
 - il canone Unico Patrimoniale (ex TOSAP - art. 1, comma 816-847 L.160/2019);
 - la tassa per l'ammissione ai concorsi (art. 1 del R.D. 21 ottobre 1923, n. 2361);
 - i diritti di segreteria;
 - c) Le entrate derivanti da servizi pubblici;
 - d) Le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza alle Province;
 - e) Le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative e provvedimenti giudiziari;

- f) Le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e della Regione.

Articolo 4 **Regolamenti per tipologie di entrate**

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi Regolamenti.
2. I Regolamenti divengono efficaci secondo i termini previsti come da vigente norma, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. I regolamenti che disciplinano entrate tributarie sono comunicati alle autorità competenti e resi pubblici con le modalità e i tempi stabiliti da leggi, regolamenti ed eventuali disposizioni ministeriali vigenti al momento della loro adozione.

Articolo 5 **Aliquote e tariffe**

1. Al Consiglio provinciale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. All'organo esecutivo della Provincia compete la determinazione dei canoni, delle aliquote e delle tariffe nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, da regolamenti specifici e fermo restando le disposizioni previste dal D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/06 (finanziaria 2007). Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni relative al precedente comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi in vigore.

Articolo 6 **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio provinciale disciplina le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, tenuto conto delle leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente o delle altre deliberazioni di cui all'art. 5, che abbiano carattere inderogabile, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.
3. Qualora la Legge o Regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva non soggetta ad autenticazione. Solo qualora l'Ente non disponga o non possa venire in possesso di tale documentazione attraverso la richiesta ad altre P.A., tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento, pena l'esclusione dall'agevolazione stessa. La stessa procedura dovrà applicarsi qualora la documentazione sia imposta da leggi o da regolamenti quale condizione inderogabile.

TITOLO III **TUTELA DEL CONTRIBUENTE**

Articolo 7 **Diritti del contribuente e chiarezza e trasparenza delle norme tributarie**

1. La Provincia di Ravenna esercita la propria potestà regolamentare in materia tributaria adeguando i propri atti normativi regolamentari ai principi generali dell'ordinamento tributario dettati dalla legge 27/7/2000 n. 212 contenente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti

dei contribuenti". In particolare, al principio di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.

2. In attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successivi aggiornamenti, l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali, con provvedimento del Consiglio provinciale, in conformità al disposto dell'art. 42 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, concernente le attribuzioni dei Consigli provinciali, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Oltre alle motivazioni prescritte dall'articolo 3 della legge 7/8/1990, n. 241 gli atti in materia tributaria devono indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile dell'entrata;
 - b) o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Articolo 8 **Efficacia temporale delle norme tributarie**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte da leggi dello Stato o da specifici regolamenti, si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono.

Articolo 9 **Rapporti con il Contribuente ed informazione**

1. I rapporti tra Contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. La Provincia assume idonee iniziative volte a consentire la piena ed agevole conoscenza delle disposizioni normative ed amministrative emanate dalla stessa in materia tributaria, ponendole a disposizione gratuita per i contribuenti sul sito istituzionale.

Articolo 10 **Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. In applicazione dell'art. 6 della L. 212/2000 e successive modificazioni, l'Amministrazione deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza in sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. La comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non ravvedibili.
3. L'Amministrazione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione sia messa a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge n. 241/1990, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

5. Prima di procedere al recupero coattivo di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione deve invitare il contribuente, con i mezzi previsti dalla normativa vigente, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di recupero coattivo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

Articolo 11 Interpello del Contribuente

1. Ciascun contribuente inoltra per iscritto alla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 156/2015, istanza contenente gli elementi indicati dall'art. 3 del D.Lgs. 156/2015. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La provincia di Ravenna fornisce risposta, scritta e motivata, al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 11 della L. 212/2000 a seconda della tipologia di interpello.
3. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative. Qualora non pervenga al contribuente risposta scritta e motivata entro il termine previsto dalla normativa vigente, si intende che la Provincia concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
4. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
5. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il funzionario responsabile, entro quindici giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino che ha inoltrato l'istanza di interpello. In tali casi, il termine di cui al comma 2 del presente articolo è di centocinquanta giorni.

TITOLO IV PROCEDURE DI RISCOSSIONE

Articolo 12 Responsabili dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'ente e dei relativi procedimenti di accertamento e riscossione i Dirigenti responsabili dei servizi ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati, con il Piano Esecutivo di Gestione (Art. 169 e 179, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000).
2. I responsabili delle entrate curano tutte le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione, trasmettendo immediatamente al Servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai fini dell'annotazione delle scritture contabili così come previsto dal' art. 179 del D. Lgs. 267/2000. Il Responsabile dell'entrata cura inoltre, le sanzioni relative alle entrate di sua competenza secondo il presente Regolamento.
3. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere effettuate, anche disgiuntamente, mediante l'ausilio di soggetti esterni alla Provincia ovvero nelle forme associate previste dagli artt. 27, 30, 31 e 32 della legge n. 267/00, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/97.
4. L'Ente, su proposta del dirigente responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata. Qualora il

perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, il dirigente responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

5. L'affidamento come da comma precedente non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ai sensi delle norme di legge vigenti.
6. Ai sensi dell'art.1, comma 793 della L.160/19, il Dirigente, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'art. 52, c. 5, lettera b) del D. Lgs 446/1997. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.
7. Ai sensi della normativa vigente, la Provincia di Ravenna, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'art. 52, c.5 lettera b) del D. Lgs n.446/1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantisce l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamenti. Il soggetto affidatario del servizio provvederà secondo le modalità previste a norma di legge e come da contratti e da capitolati delle convenzioni in essere. I contratti in corso alla data del 1° Gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'art. 52 c. 5, lettera b) del D.Lgs 446/1997 sono adeguati alle disposizioni della L. n. 160/2019.

Articolo 13 **Scadenze per la riscossione delle entrate**

1. Con l'atto di accertamento dell'entrata vengono determinati (Art. 179, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000):
 - la ragione del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico;
 - il debitore;
 - la somma da incassare;
 - la scadenza della riscossione.
2. I termini per il pagamento delle entrate tributarie sono determinati:
 - a) per le entrate accertate mediante emissione di ruoli, dal ruolo medesimo;
 - b) per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta o in altre forme stabilite per legge, dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le modalità di versamento del tributo.
3. I termini per il pagamento delle entrate patrimoniali e delle entrate provenienti dalla gestione di servizi pubblici connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, sono determinati:
 - a) per le entrate accertate mediante emissione di liste di carico o di ruoli, dalla lista o dal ruolo medesimo da approvare annualmente con atto dirigenziale;
 - b) per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta, dalle norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono i termini per il versamento.
4. La scadenza per la riscossione delle entrate accertate mediante contratto, provvedimento giudiziario o atto amministrativo specifico, è determinata dai medesimi atti o provvedimenti. Il responsabile dell'entrata adotta uno specifico atto per la richiesta della relativa annotazione contabile.

Articolo 14 **Modalità di versamento**

1. In via generale, fermo restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) Pagamento on-line e altra forma prevista dalla legge;
 - b) Versamento nei conti correnti intestati alla Provincia per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente intestato alla Provincia - Servizio di Tesoreria;
 - c) Assegno, fermo restando che qualora risulti scoperto e/o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 39 della legge n. 449/97. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per costatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21/12/1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
 - d) Mediante carta di credito o altro strumento di pagamento di Istituto convenzionato con il Tesoriere;

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera b) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.
3. Ai sensi dell'art.1, comma 166 della Legge 296/06, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza (Art. 1 c. 164 L. 296/06).
5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Articolo 15 **Attività di verifica e di controllo**

1. Il responsabile dell'entrata, avvalendosi di tutti i poteri previsti dalle norme di legge o di regolamento vigenti, provvedono:
 - al controllo di dichiarazioni, denunce, comunicazioni, versamenti e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate;
 - ad invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, qualora non sussistano prove certe dell'inadempimento del contribuente interessato, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio;
 - ad effettuare una ricognizione periodica dello stato di realizzazione dell'entrata segnalando tempestivamente agli organi competenti eventuali squilibri del bilancio di previsione sia in termini di competenza che di residui.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni alla Provincia ovvero nelle forme associate previste dagli artt. 27, 30, 31 e 32 della legge n. 267/00, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/97.
4. L'organo esecutivo, su proposta del dirigente responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Articolo 16 **Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, la Provincia si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata anche in caso di affidamento a soggetto esterno.

TITOLO V

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 17

La riscossione potenziata

1. Le attività di riscossione relative agli atti riguardanti i tributi dell’ente e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi degli enti a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante quello che viene definito accertamento subito esecutivo, ai sensi dell’art.1, c.792 della Legge n.160/2019.
2. L’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all’articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle relative sanzioni devono avere contenuti minimi previsti dalla legge, ai sensi dell’art.1, c.792 della Legge n.160/2019:
 - a) il termine utile per presentare ricorso;
 - b) l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione di ricorso;
 - c) il termine che costituisce acquiescenza;
 - d) l’indicazione che l’atto costituisce la qualifica di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - e) l’ulteriore precisazione che dopo i 60 giorni dalla data ultima prevista per il pagamento verranno attivate procedure esecutive per la riscossione delle somme dovute indicando il soggetto che dovrà gestirle;
3. Il contenuto degli atti di cui ai periodi precedenti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente;

Articolo 18

Riscossione coattiva

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 795 della Legge 160/2019, per il recupero di importi fino a 10.000€, dopo che l’atto è divenuto esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, l’ente deve inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine nell’atto è scaduto e che se non si provvede al pagamento entro 30 giorni saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
2. Decorsi i termini previsti dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso per l’accertamento esecutivo, il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto esterno incaricato procede all’affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all’emissione degli atti stessi.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa:
 - sia tramite Ingiunzione Fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta in proprio dall’Ente o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs 446/97;
 - sia tramite Ruolo, con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 per il tramite del Concessionario Nazionale della Riscossione;
 - sia con altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) la Provincia di Ravenna;
 - b) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97.

Articolo 19
Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale, che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'art 52 del D.lgs n. 446/1997.
2. Nel caso di affidamento del credito provinciale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 20
Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», calcolata ai sensi dell'art.1 comma 803 lettera a) L.160/2019;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», calcolata ai sensi dell'art.1 comma 803 lettera b, L.160/2019.
2. Non sono ripetibili nei confronti del destinatario:
 - a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente;
 - b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

Articolo 21
Ristoro delle spese per la riscossione coattiva

1. Le spese connesse all'esecuzione delle attività riferite al recupero coattivo delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali sono a carico del soggetto debitore dell'entrata.
2. Le spese di cui al comma precedente sono recuperate unitamente all'entrata o alla maggiore entrata dovuta, alle sanzioni ed agli interessi, con riferimento, anche, ad annualità e a rapporti precedenti rilevati negli atti impositivi, di contestazione, di messa in mora o di titoli esecutivi notificati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 22
Dilazioni e Rateizzazioni

1. Il Funzionario Responsabile può consentire, su richiesta del contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione fiscale, la rateizzazione dei versamenti delle somme dovute in rate mensili consecutive scadenti nell'ultimo giorno di ciascun mese, di pari importo, fino ad un massimo di 72.
2. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. La rateizzazione viene concessa sulla base del seguente schema:
 - a) fino a € 100 nessuna rateizzazione
 - b) da € 100,01 a € 500,00 quattro rate mensili
 - c) da € 500,01 a € 3.000,00 dodici rate mensili
 - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 ventiquattro rate mensili
 - e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 trentasei rate mensili
 - f) oltre € 20.000,00 settantadue rate mensili

5. Le modalità applicative della rateizzazione di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, anche alle entrate non tributarie dell'ente.

Articolo 23
Discarico per crediti inesigibili ed esonero dalle procedure

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, o il soggetto affidatario comunica annualmente al Servizio Ragioneria della Provincia l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso in cui, dopo l'avvio delle procedure di riscossione coattiva, risulti l'improcedibilità delle stesse, il responsabile dell'entrata certifica, ai sensi del Regolamento di contabilità, l'inesigibilità dell'obbligazione tenendo conto altresì dell'eventuale antieconomicità della procedura e dell'esito delle indagini condotte circa la situazione anagrafica e/o patrimoniale del contribuente.
4. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a 10,00 euro, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge n. 296/06, qualora la Provincia non stabilisca espressamente per ogni singolo tributo, con relativo regolamento, la soglia minima al di sotto della quale non sono effettuati rimborси e non si procede alla riscossione coattiva, si applica la norma di carattere generale di cui all'art. 25 della Legge n. 289/02 che stabilisce che l'importo minimo non può essere inferiore a 12,00 euro. Tali disposizioni non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
6. Il comma 5 non si applica quando si tratti di somme o tributi dovuti periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare risulti comunque inferiore al limite di cui al comma precedente.
7. Quanto disposto al comma 5, non trova applicazione l'addizionale provinciale su T.A.R.I.

TITOLO VI
STRUMENTI DEFLATTIVI E ATTIVITÀ CONTENZIOSA

Articolo 24
Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del Dirigente o del Responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare anche senza istanza di parte totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di proseguire una lite, il Responsabile di cui al comma 1 dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. Nel caso in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, il Responsabile di cui al comma 1 procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia applicazione o imposizione;

- b) errore di persona;
- c) errore sul presupposto;
- d) prova dei pagamenti eseguiti;
- e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, deduzioni o detrazioni non riconosciute;
- g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

Articolo 25
Accertamento con adesione

1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento, si applica, anche per le entrate tributarie della Provincia, la norma dettata dall'art. 50 della legge n. 449/97 in materia di accertamento con adesione del Contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/97 e successive modificazioni per i tributi erariali, in quanto compatibili.
2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte della Provincia di Ravenna. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti.

Articolo 26
Sanzioni e Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi dovuti alla Provincia, si applica la sanzione pari al 30% dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/97. L'autore della violazione può avvalersi del beneficio del ravvedimento, di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472/97 quando:
 - La violazione oggetto di regolarizzazione spontanea non sia stata già constatata;
 - Non siano iniziate attività di controllo da parte della provincia;
 - Non siano iniziate altre attività amministrative di accertamento come richieste o inviti a regolarizzare la posizione debitaria.
La sanzione del 30% dell'imposta, nel caso di ricorso all'istituto del ravvedimento, è ridotta nelle misure stabilite dall'art. 13 del d.lgs. n. 472/97.
Il pagamento della sanzione, la regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, vigente tempo per tempo, maturati giorno per giorno, deve essere eseguito nei termini previsti dalla legge.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza della portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quanto si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 27
Riduzione delle sanzioni

1. È applicabile la norma in materia di possibilità di riduzione delle sanzioni, in conformità ai principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera l), della legge n. 662/96, in quanto compatibili.

Articolo 28
Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, la Provincia può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Concessionari della riscossione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura.

Articolo 30

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso anche ai procedimenti di entrata non ancora conclusi con la riscossione.
3. Per quanto non previsto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti di tempo in tempo.